

INTERPELLANZA
con risposta orale in aula

Oggetto: Tutela del suolo agricolo. Introduzione di maggiori limitazioni nell'installazione a terra di impianti fotovoltaici.

Il sottoscritto Consigliere Regionale

PREMESSO che:

- La L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" **dedica un apposito articolo alla tutela del suolo agricolo**, il 4 quater, che al comma 3 prevede quanto segue:
"La Regione considera il sistema rurale una componente fondamentale del suo sistema territoriale e ritiene che le criticità emergenti sul consumo di suolo agricolo devono essere affrontate con adeguate politiche finalizzate a salvaguardare le destinazioni di uso di suoli e territori agricoli indispensabili all'esercizio delle attività agricole (omissis)";
- Il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" all'art. 12, comma 7, prevede che **"gli impianti di produzione di energia elettrica (omissis) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici"** ma che **"nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (omissis)";**
- L'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonte rinnovabile si inserisce nel Programma Energetico Ambientale Regionale come previsto dal Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", che al paragrafo 1.2 specifica che **"Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17"** e che al successivo paragrafo 17.2 sottolinea inoltre che **"(omissis) Le aree non idonee sono, dunque individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme"** ;

RICORDATO che in Lombardia, prima regione agricola del nostro Paese, **dal 1990 ad oggi la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è passata da 1.104.278 ha a 931.000 ha**, registrando una riduzione complessiva di quasi il 16% (5,86% nel primo decennio, 5,61 nel successivo decennio, e oltre il 4% negli ultimi anni);

CONSIDERATO che il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) deve necessariamente contemperare le politiche di tutela del suolo agricolo con quelle di valorizzazione delle energie rinnovabili e la "non idoneità" individuata con tale strumento è da intendersi come divieto all'installazione di una determinata tipologia di impianto nell'area individuata;

PRESO ATTO che il PEAR vigente individua nelle "Aree e Siti non idonei alla istallazione di specifiche tipologie di impianti a fonte rinnovabile" alcune limitazioni all'istallazione al suolo su aree agricole di impianti fotovoltaici applicando le tutele prevalentemente alle aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di particolare qualità e tipicità o ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico individuati dai PTC, e facendo una netta distinzione tra aree di pregio e le "restanti aree agricole del territorio lombardo" su cui le tutele in tal senso restano ancora deboli;

ATTESO inoltre che il PEAR vigente, approvato con DGR n. 3706 del 12 giugno 2015, ha durata quinquennale e si dovrà quindi procedere ad un aggiornamento nel corso del 2020;

Interpella gli Assessori competenti per sapere:

- Se non ritengano opportuno introdurre nel PEAR maggiori tutele per il suolo agricolo lombardo, rendendo più stringenti le limitazioni previste nel piano vigente in relazione alla possibilità di installare impianti fotovoltaici "su suolo" agricolo;
- Se non intendano valutare la possibilità di estendere le limitazioni già previste per le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di particolare qualità e tipicità, da specifiche categorie agricole e/o ricadenti in ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico anche alla categoria delle "restanti aree agricole";
- Quali azioni intendano mettere in campo al fine di incentivare ulteriormente l'installazione a terra di impianti fotovoltaici privilegiando le aree dismesse da riqualificare e ridurre al massimo il rischio di una ulteriore riduzione in Lombardia di Superficie Agricola Utile, al fine di tutelare e valorizzare l'attività agricola in quella che ancora oggi è la prima regione agricola del Paese.


Patrizia Baffi

Milano, 13 gennaio 2020

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE.....15.....
DEL13.01.2020.....
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE